



**UNITÀ OPERATIVA 4
SERVIZI TECNICI**

INDIVIDUAZIONE METODOLOGIE E CRITERI

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA,
PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE RIBOLLA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo n° 50 del 18.4.2016 e s.m.i. "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"
- LINEE GUIDA A.N.A.C. n° 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria", approvate con delibera 973 del 14.9.2016
- LINEE GUIDA A.N.A.C. n° 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera 1005 del 21.9.2016
- Decreto Presidente della Repubblica n° 207 del 5.10.2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006" (per gli articoli ancora in vigore);
- Decreto Ministero della Giustizia del 17.6.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia, e per i prodotti tessili" - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con determinazione n. 33 del 7.2.2017 è il geom. Nerina Poma, funzionario responsabile della UO 4 – Servizi tecnici e ufficio gare.

CONTENUTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

L'art. 23 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, stabilisce che "1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: ..."

Il citato art. 23 comma 3 demanda ad un decreto interministeriale, non ancora emesso la definizione dei "contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. ... Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.";

L'art. 216, comma 4, del D.L.gsv 50/2016 dispone: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";

L'art. 15 del DPR 207/2010 stabilisce che "Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità"

Gli art. da 17 a 23 del DPR 207/2010 illustrano i contenuti del progetto preliminare, inteso come primo livello di progettazione di cui al D.Lgs. 163/2006, equiparabile pertanto, per quanto sopra illustrato, al primo livello di progettazione disposto dal D.Lgs. 50/2016, progetto di fattibilità tecnico economica.

All'art. 23 comma 5 e 6 sono dettagliatamente illustrate le finalità del progetto di fattibilità tecnico economica, a cui il progettista dovrà attenersi, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni: "Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa."

PRELIMINARMENTE deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice, ovvero lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico.

Lo studio di fattibilità approvato dall'Amministrazione comunale con delibera GM n. 135 del 5.10.2017 analizza e descrive i "Requisiti funzionali, prestazionali ed architettonici dell'opera da progettare" e "Descrizione del contesto e valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica dell'intervento": dall'esame di detto studio si può ritenere che i lavori non presentano le caratteristiche indicate dal citato art. 23 comma 2, 1° periodo.

Pertanto il servizio dei progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del nuovo polo scolastico in frazione Ribolla è disciplinato da:

- art. 23 comma 2° periodo del Codice "Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'art. 24",
- art. 24 "Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici";
- art. 1 DM n° 263 del 2.12.2016 "In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura

e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
..."

- art. 157 del Codice "Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché ... di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice."

La Linee Guida ANAC n° 1 indica, per detti incarichi, le seguenti operazioni preliminari:

1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione, per le gare di importo pari o superiore a 40.000, del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta.

Ricorda inoltre che le gare di importo superiore a € 40mila devono svolgersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Si è proceduto alla determinazione del corrispettivo mediante l'applicazione dei criteri e delle tariffe fissate dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, indicando dettagliatamente le prestazioni richieste e i relativi corrispettivi con da allegato "calcolo on line compenso professionale architetti e ingegneri"

Detto calcolo, formulato ponendo quale valore dell'opera l'importo di € 4.000.000 desunto dallo studio di fattibilità, acclara un corrispettivo per compenso di € 64.275,66 e per spese e oneri accessori di € 14.863,59 per complessive € 79.139,25.

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Secondo quanto indicato nella tabella Z-1 del citato DM 17.6.2016, le opere oggetto dell'incarico sono così identificate:

- categoria: *edilizia*
- destinazione funzionale delle opere: *Sanità, Istruzione, Ricerca - E.08 I/c I/b - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi*
- grado di complessità : *coefficiente 0,95*

Pertanto per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione in argomento, i candidati/concorrenti dovranno possedere il requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi nella specifica classe e categoria di cui sopra, nella misura e nell'entità che verranno illustrate nel proseguito.

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell'offerta dovrà tener conto anche della maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio in affidamento e quelli già svolti dal candidato/concorrente oltre che da criteri e sub criteri illustrati nel proseguito.

AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000

In applicazione dell'art. 1 DM n° 263 del 2.12.2016 "In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di

seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

In applicazione dell'art 157 comma 2 del 50/2016 ed ai sensi della Linee Guida ANAC n° 1, il servizio di progettazione in argomento può essere affidato *"dalla stazione appaltante a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. ..."*

Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviano copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Non essendo dotato l'Ente di un Albo operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, si dovrà procedere all'indizione di gara a procedura negozia previa indagine di mercato per manifestazione di interesse.

Nell'avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è applicabile l'art. 83 che, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture.

Peraltro la Linee Guida ANAC n° 1 dà precise indicazioni relativamente ai requisiti minimi di ammissione solo per affidamenti superiori a € 100mila e superiori alla soglia comunitaria.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

In fase di programmazione occorre i definire le caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le linee guida ANAC prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione; occorre inoltre avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi.

In sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, necessita procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

L'art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

L'art. 95 comma 3, del Codice prevede che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

"b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro"

L'art. 95 comma 10-bis, del Codice prevede che *"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento"*

L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura e per altri servizi tecnici.

La Linee Guida ANAC n° 1 indica i possibili criteri di valutazione delle offerte:

1. la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;
2. le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
3. il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
4. la riduzione percentuale riferimento al tempo;
5. le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile.

I criteri motivazionali di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inherente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inherente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti

SCHEMA DI CONTRATTO

E' stato predisposto uno schema di contratto d'appalto che definisce e disciplinerà:

art. 1 - oggetto dell'incarico

art. 2 - adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i.

art. 3 - costo dell'intervento

art. 4 - modalita' di svolgimento dell'incarico

art. 5 - varianti agli elaborati. varianti in corso d'opera

art. 6 - rapporti con gli ufficio e con altri enti

art. 7 - presentazione del progetto e della polizza assicurativa

art. 8 - proprietà del progetto

art. 9 - onorari e competenze

art. 10 - spese e compensi accessori

art. 11 - ammontare dei compensi

art. 12 - modalita' di pagamento

art. 13 - controversie

art. 14 - obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

art. 15 - limiti di spesa

art. 16 - disposizioni finali

Lo schema di contratto verrà sottoscritto dopo l'aggiudicazione del servizio e dovrà essere integrato e completato con le risultanze dell'offerta tecnica e dell'offerta economica proposte dall'affidatario del contratto.

Roccastrada, 11 novembre 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nerina Roma



Allegati: calcolo on-line compenso professionale architetti e ingegneri
schema di contratto d'appalto (incarico professionale)

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

**(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013)**

Valore dell'opera (V)
4000000

Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.286525\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere
Sanità, istruzione, ricerca

E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo Nido, Scuola Materna, Scuole elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni affidate

Progettazione preliminare

Qbl.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10- art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.090) = 18079.92

Qbl.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.010) = 2008.88

Qbl.03: Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.020) = 4017.76

Qbl.04: Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.030) = 6026.64

Qbl.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.070) = 14062.16

Qbl.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.030) = 6026.64

Qbl.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.015) = 3013.32

Qbl.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.015) = 3013.32

Qbl.11 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Q:0.039) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Q:0.010) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Q:0.013) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Q:0.018) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Q:0.019) = 5013.71

Qbl.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.005) = 1004.44

Qbl.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:4000000.00 x P:5.287% x G:0.95 x Q:0.010) = 2008.88

Prestazioni: Qbl.01 (18.079.92), Qbl.02 (2.008.88), Qbl.03 (4.017.76), Qbl.04 (6.026.64), Qbl.05 (14.062.16), Qbl.06 (6.026.64), Qbl.08 (3.013.32), Qbl.09 (3.013.32), Qbl.11 (5.013.71), Qbl.15 (1.004.44), Qbl.16 (2.008.88),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

64,275.66

Spese e oneri accessori non superiori a (23.13% del CP)

14,863.59

importi parziali: 64,275.66 + 14,863.59

Importo totale:

79,139.25

Metodo di calcolo

Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.

Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla [Tavola Z-1 \(DM143.2013.tabellaZ1.pdf\)](#) allegata, è dato dall'espressione: $P=0,03+10/V^{0,4}$

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo.

Il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base P, secondo l'espressione che segue: $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare ([/tools/interpolazione/](#)).

Note per voci multiple

(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula $CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$ che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple.

(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce Qbl11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, differente da [quanto previsto dal Cons. Naz. Geologi \(<http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/>\)](#). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo

Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina sono state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al [webmaster](mailto:webmaster@professionearchitetto.it)

L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. [leggi le avvertenze](#)

Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi reali all'interpretazione della norma.



COMUNE DI ROCCASTRADA
(provincia di Grosseto)

S C H E M A

CONTRATTO D'APPALTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (INCARICO PROFESSIONALE) DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE RIBOLLA

L'anno il giorno del mese di, nella residenza comunale, sono comparsi:

a) domiciliato per la carica presso la sede del sottoindicato Comune, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Roccastrada con sede in Corso Roma n. 8, codice fiscale e partita IVA 00117110536, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario Responsabile tale nominato con decreto sindacale, agli atti del Comune, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

b) in qualità di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Professionista";

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

P R E M E S S O

- che con determinazione n. in data esecutiva, è stata approvata per l'appalto del servizio (incarico professionale) di per un importo del servizio da appaltare di euro
- che in seguito il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile n. in data, il servizio è stato aggiudicato al sunnominato Professionista.

T U T T O C I O' P R E M E S S O

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Roccastrada affida che accetta, l'incarico della per un importo presunto complessivo di progetto di € , di cui € per lavori e € per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Le finalità del progetto sono indicate dalla Stazione appaltante nelle deliberazioni della G.M. n° del di approvazione del

Il Professionista potrà avvalersi, per l'espletamento delle mansioni di cui al presente disciplinare, di collaboratori di propria fiducia, con oneri a proprio carico, al fine di garantire il costante controllo del cantiere in ragione dell'importanza e della difficoltà dell'intervento in oggetto.

ART. 2 ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

La Stazione appaltante ha designato quale responsabile dei lavori in oggetto ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di progettazione, esecuzione e controllo dell'opera, oltre che delle ulteriori norme poste in capo a tale soggetto designato dall'Amministrazione comunale committente, , già responsabile del procedimento ai sensi dell'art.

ART. 3 COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo dell'intervento generale e del relativo progetto dovrà essere contenuto nel limite previsto di € complessivi, comprensivi di spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi, espropri, imprevisti, incentivo , allacciamenti, IVA, ecc..

Il Professionista dovrà contenere il costo dei lavori medesimi in tale limite, ogni deroga dovrà essere motivata ed autorizzata preventivamente con provvedimento espresso della Stazione appaltante.

ART. 4 MODALITA' E CONTENUTI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La progettazione di cui al presente contratto, si articolerà, nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo diversi livelli di successivi approfondimenti tecnici, in modo da assicurare: la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e paesistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo e comunitario.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà sviluppare nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti sopra definiti, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dagli art. 17 a 23 del DPR 207/2010 relativi al progetto preliminare e precisamente:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in situ ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;
- e) planimetria generale ed elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;
- g) calcolo estimativo;
- h) quadro economico di progetto;
- i) capitolato speciale prestazionale;
- l) studio di inserimento urbanistico;
- m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.

I periodi necessari per l'ottenimento di visti, nulla osta e pareri sono esclusi dai tempi assegnati per la consegna degli elaborati progettuali, ma il Professionista dovrà farsi parte diligente presso gli uffici competenti per il rilascio in tempi brevi della documentazione richiesta.

In linea di massima, salvo più precise e dettagliate disposizioni del competente ufficio tecnico comunale, gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica dovranno essere consegnati al comune committente in n° 2 copie cartacee formato UNI, con apposita etichetta "COMUNE DI ROCCA STRADA" entro il limite di presentazione sopra indicato; il progetto dovrà essere fornito anche su supporto informatizzato.

Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere redatto con l'osservanza alle norme per la compilazione dei progetti secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e delle altre norme vigenti in

materia per le speciali categorie di opere, secondo le direttive e le disposizioni del competente ufficio tecnico comunale.

ART. 5 VARIANTI AGLI ELABORATI. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

In considerazione della definizione in corso dei finanziamenti a copertura della spesa complessiva necessaria per l'intervento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la produzione di elaborati progettuali che consentano l'affidamento dei lavori suddivisi in due stralci funzionali, senza aggravio degli onorari e spese professionali.

E' facoltà della Stazione appaltante limitare, per qualunque motivo l'incarico ad una qualsiasi fase intermedia, oppure richiedere varianti agli elaborati del Professionista anche se già approvati dal responsabile del procedimento e conseguenti a cambiamenti di obiettivi e di programma dello stesso.

Il Professionista si obbliga pertanto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, e senza che ciò dia diritto ad alcun compenso, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere per conto dello Stato e di quelle, allo scopo, dettate dagli Enti interessati ai lavori alla quale il professionista dovrà rivolgersi per l'acquisizione dei pareri necessari.

ART. 6 RAPPORTI CON GLI UFFICIO E CON ALTRI ENTI

Nell'espletamento del presente incarico, il Professionista dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio tecnico comunale, nella persona del responsabile del procedimento

Il Professionista dovrà rendere conto delle scelte progettuali relative secondo le direttive impartitegli dal suddetto responsabile del procedimento.

ART. 7 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

La presentazione ritardata del progetto definitivo o esecutivo comporterà, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione di una penale di € 500,00 salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al Professionista.

Qualora il ritardo nella presentazione del progetto ecceda i 15 giorni è facoltà della Stazione appaltante considerare risolto l'incarico per inadempimento del Professionista e senza corresponsione di alcun compenso, sia per onorario che per spese, e fatti salvi i maggiori danni derivanti alla Stazione appaltante per inadempienza.

Il Professionista ha depositato in atti, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, la polizza fidejussoria n° del rilasciata da depositata in atti.

La polizza copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sopportare per la varianti di cui all'art. resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

La presenza di errori od omissioni nella redazione del progetto che determinino nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, qualora la nuova progettazione venga affidata ad altri professionisti rispetto a quelli originariamente indicati, detti costi ed oneri saranno imputati al progettista che ha causato il danno, senza che l'Amministrazione abbia a patire alcun costo aggiuntivo.

ART. 8 PROPRIETA' DEL PROGETTO

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte tecnica, o nei criteri informativi essenziali; resta comunque salva la proprietà intellettuale del lavoro.

In caso di revoca parziale o totale dell'incarico, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro svolto dal Professionista sino a quel momento. In tal caso il Professionista metterà in condizione la Stazione appaltante di poter usufruire del lavoro svolto sino al quel momento,

rendendolo pienamente edotto di tutte le circostanze progettuali che consentiranno alla Stazione appaltante di proseguire nel completamento della elaborazione del progetto.

ART. 9 ONORARI E COMPETENZE

Gli onorari per progettazione sono stati calcolati sulla base di un importo lavori a base d'appalto di € 4.000.000,00, compresi oneri per al sicurezza.

L'onorario per la progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento, stimato a percentuale sulla base della vigente tariffa professionale di cui al D.M. 17.6.2016 viene determinato e fissato in € (IVA i CI esclusi) al netto del ribasso del offerto in sede di gara.

ART. 10 SPESE E COMPENSI ACCESSORI

Le spese e i compensi accessori di cui al D.M. 17.6.2016 vengono fissate in € (IVA e CI esclusi) al netto del ribasso del offerto in sede di gara

Si precisa che la forfetizzazione degli stessi comprende gli studi necessari, la collaborazione con gli uffici comunali e regionali interessati (predisposizione schede, moduli descrittivi, ecc.) la partecipazione a incontri e convegni relativi all'incarico conferito, le spese vive (bolli e spese per sopralluoghi), la minuta e le copie degli elaborati progettuali finali ed i relativi controlucidi, e tutto quanto occorra per consegnare il progetto completo, sino al collaudo dei lavori positivamente concluso.

ART. 11 AMMONTARE DEI COMPENSI

Per quanto ai precedenti articoli i compensi complessivi ammontano a presunte arrotondate € (CNPAL e IVA compresi) secondo l'allegato schema dimostrativo in data, che forma parte integrante del presente disciplinare pur avendo solo valore dimostrativo e non contrattuale, da liquidarsi su presentazione di parcella.

L'ammontare così determinato deve intendersi omnicomprensivo: nessun ulteriore compenso, accessorio o integrativo verrà riconosciuto al professionista per la progettazione e direzione lavori di varianti in corso d'opera anche comportanti cambiamenti sostanziali, determinati da nuove diverse esigenze provenienti dalla Stazione appaltante, dall'impresa appaltatrice o dal Professionista stesso.

ART. 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione delle spettanze professionali avverrà entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale;

Al pagamento delle prestazioni professionali si procederà dietro presentazione di parcella, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 143/49 e s.m.i. e previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'Amministrazione non approvasse, per motivi non imputabili a defezioni tecniche, il progetto o comunque rinvisasse o rinunciasse all'esecuzione del progetto o non acquisisse il relativo finanziamento, l'Amministrazione stessa adotterà entro 180 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo i provvedimenti necessari alla liquidazione delle spese di sola progettazione, restando intese fra la parti che nulla sarà più dovuto dall'Amministrazione.

ART. 13 CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'incaricato si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010.

L'incaricato si obbliga, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto

ART. 15 LIMITI DI SPESA

La somma prevista per onorario di cui al presente disciplinare costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con provvedimento dell'organo competente che approvi, preventivamente ad ogni prestazione l'aumento della somma stessa.

Pertanto il Professionista si farà parte diligente e verificherà costantemente che le somme dovutegli qualsiasi titolo non eccedano la citata somma.

Qualora nel corso della prestazione emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive a quelle di cui al presente disciplinare, il professionista potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato deliberato e reso esecutivo il relativo provvedimento formale e impegnata la relativa spesa. Qualora altresì si prospetti il supero delle somme impegnate, il Professionista dovrà comunicare immediatamente alla Stazione appaltante il fatto mediante apposita relazione analitica, al fine di consentire alla Stazione appaltante di definire ed autorizzare i termini dell'eventuale estensione dell'incarico.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di corrispondere qualsiasi somma sia a titolo di onorario che di spesa.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto esclude qualsiasi rapporto di dipendenza e di impiego.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente atto, si fa riferimento al disciplinare tipo approvato con D.M. 15.12.1955, alle disposizioni di cui alla legge 2.3.1949 n° 143 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Si intendono a carico dell'incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

Ogni inadempimento, totale o parziale, da parte del Professionista, delle clausole convenute con il presente atto, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata. Il valore presunto del presente atto è di Euro

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le spese di stipula del presente atto sono a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA _____

LA STAZIONE APPALTANTE _____